

La circolare di lavoro e previdenza n. 47/2022

Ulteriori indicazioni per l'erogazione dell'*una tantum* di 150 euro ai lavoratori

Manuela Baltolu – consulente del lavoro

L'Inps interviene con la [circolare n. 127/2022](#) e il [messaggio n. 4159/2022](#) fornendo chiarimenti sulla gestione dell'indennità *una tantum* di 150 euro, che dovrà essere erogata ai lavoratori unitamente alla retribuzione del mese di novembre, indicando le specifiche riferite ai soggetti che otterranno il pagamento diretto dall'Istituto.

Chiarimenti generici sulla spettanza dell'*una tantum*

Il messaggio Inps n. 4159/2022 specifica che, come già avvenuto per l'*una tantum* di 200 euro di cui al D.L. 50/2022, anche nel caso della “nuova” indennità di 150 euro introdotta dal D.L. 144/2022, la verifica del limite di retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l'importo di 1.538 euro, è da effettuarsi in capo al singolo rapporto di lavoro anche in presenza di più rapporti.

Ne consegue un'evidente disparità tra lavoratori con unico rapporto di lavoro *full-time* e lavoratori con più rapporti *part-time*, in quanto, a parità di imponibile previdenziale totale, i primi resteranno esclusi dalla spettanza del beneficio, mentre i secondi lo percepiranno dal datore di lavoro scelto a loro discrezione (in quanto, come noto, l'erogazione può avvenire una sola volta e presso un unico datore di lavoro, anche in presenza di più rapporti in contemporanea).

Infatti, un *full-time* che abbia un imponibile previdenziale mensile di 1.600 euro sarà, evidentemente, escluso dall'*una tantum*, mentre, al contrario, 2 rapporti *part-time* in capo al medesimo lavoratore, ciascuno con un imponibile previdenziale mensile di 800 euro, che, sommati, ammontano a 1.600 euro e, quindi, oltre la soglia dei 1.538 euro, esattamente come il lavoratore *full-time*, danno, invece, diritto a percepire il beneficio, se considerati singolarmente.

Viene, inoltre, specificato che, qualora vi sia erogazione nel mese di novembre della 13^a mensilità, la stessa dovrà essere esclusa dal limite dell'imponibile previdenziale di 1.538 euro.

Qualora i datori di lavoro non erogino l'indennità con la retribuzione di novembre 2022 per “*motivi gestionali*”, potranno procedere anche a dicembre 2022.